



**COMUNE DI CHIANNI**  
*Provincia di Pisa*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione Numero 8 del 19/03/2018**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CHIANNI E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

L'anno duemiladiciotto, il giorno **diciannove** del mese di Marzo, alle ore **21:15**, presso la sala consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** e in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

**Presiede il Sindaco Giacomo Tarrini**

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

<b>Convocati</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presenza</b>
TARRINI GIACOMO	Sindaco	X
MARTINI MICHELE	Consigliere	Assente
FATTORINI ALESSANDRO	Consigliere	X
DEGL'INNOCENTI MAYA	Consigliere	X
AGOSTINI ELISA	Consigliere	X
RICCIARDI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
MONTAGNANI LUCA	Consigliere	X
BIANCO SABRINA	Consigliere	X
PERINI MARTINA	Consigliere	Assente
FATTORINI MASSIMILIANO	Consigliere	X
NANNETTI FILIPPO	Consigliere	X

Presenti n°8

Assenti n°3

Il Segretario Comunale dott. Marco Ciancaglini assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco annuncia che è stata fatta una bozza di regolamento. Giovedì scorso è stata effettuata una riunione con i gestori delle strutture ed in tale sede è stato accolto il suggerimento che abbiamo trasfuso nell'emendamento allegato. Si tratta di un'entrata che servirà a supportare il Comune e le strutture turistiche nell'effettuazione di alcune spese.

Il Consigliere Bianco passa a descrivere il regolamento. Dà lettura dell'emendamento L'imposta è dovuta per il pernottamento nelle strutture alberghiere e negli appartamenti dei privati affittati per periodi inferiori a 30 giorni, come previsto dalla norma. L'entrata è vincolata a spese inerenti al turismo, ai servizi pubblici locali, ai beni culturali. Il bilancio avrà conseguentemente una specifica voce. La giunta renderà annualmente le spese. I gestori vengono individuati come agenti contabili. È una qualifica prevista dalla giurisprudenza contabile, non decisa dal Comune. I gestori occorre siano consapevoli degli obblighi.

Dà lettura del regolamento e dell'emendamento.

Il Sindaco afferma che l'impegno è anche quello di individuare eventuali strutture che non risultano in regola e di utilizzare l'accertamento dell'imposta per questo scopo.

Il consigliere Fattorini Massimiliano riferisce che, come detto nella riunione della settimana scorsa, questo è un provvedimento che ci pare vada conto il turismo. Porta ad esempio il Comune di Lajatico che, dall'introduzione della tassa, ha avuto un calo di presenze del 20%. Occorreva approfondire la questione per verificare che non ci fossero danni. È vero che la tassa è ridotta, ma i gestori ci hanno detto che ci sono persone che, a causa della tassa, scelgono altre destinazioni. Arriveremo a un importo ridotto di circa 7.000 euro. Sarebbe stato necessario parlarne maggiormente e preventivamente. Siamo pertanto contrari.

Il Sindaco fa presente che non è intenzione del Comune mettere le mani in tasca a nessuno. Questa tassa è facilmente evadibile e temo che in altre realtà alcuni gestori abbiano abbassato le presenze, perché i dati regionali appaiono fuori contesto. Abbiamo un debito di bilancio pregresso che ci portiamo dietro e che ci impedisce di agire. Riteniamo di poter intervenire sul turismo anche tramite questo strumento.

Il Consigliere Fattorini Alessandro interviene domandando come si può dire che la tassa disincentivi le presenze se la tassa non è mai stata applicata? È più rischioso che l'Amministrazione non faccia niente rispetto a cercare risorse con la tassa di soggiorno. Non ci sono soldi nemmeno per stampare le cartine turistiche, ad esempio. Vediamo come andrà quest'anno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Visto:**

- l'art. 42, c. 2, lett. f) DLGS 267/2000, in materia di competenza del Consiglio comunale in materia tributaria;

- che il DLGS 23/2011, all'art. 4 c. 1, prevede che "i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a cinque Euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

- che il divieto di introdurre nuovi tributi non si applica all'imposta di soggiorno, secondo quanto disposto dall'art. 4, c. 7, DL 50/2017, come convertito dalla L 96/2017;
- che il Comune, a fronte degli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di equilibrio di competenza e a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non è più in grado di poter assicurare i servizi sinora erogati, sia in ambito turistico che in quello dell'offerta culturale;
- che, sulla base delle notevoli presenze turistiche che annualmente interessano il territorio comunale l'applicazione della suddetta imposta di soggiorno consentirebbe di integrare le risorse necessarie a garantire il mantenimento e il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;
- che la presente proposta è stata esposta ai responsabili delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale al fine di condividere il percorso di istituzione dell'imposta di soggiorno ed il contenuto del relativo regolamento;
- che con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 903 del 24.10.2011 sono state disciplinate le "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 settembre 2011";
- con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 141 del 19.02.2018 è stata modificata la disciplina prevedendo che l'iscrizione nell'elenco avvenga d'ufficio, da parte della Regione, in base al valore di turisticità, che deve essere superiore a quello individuato dall'IRPET;
- che con decreto dirigenziale n. 2994 del 06.03.2018 della *Regione Toscana – Direzione Attività Produttive – Settore Legislazione Turismo e Commercio. Itinerari Turistici*, il Comune di Chianni è stato inserito nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 , DLGS 23/2011;
- che la determinazione del valore dell'imposta viene effettuata dalla Giunta comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, DLGS 267/2000;

Il Sindaco mette in votazione il regolamento, come emendato;

Con sei voti favorevoli (Tarrini, Bianco, Degl'Innocenti, Agostini, Montagnani, Fattorini Alessandro) e due voti contrari (Fattorini Massimiliano, Nannetti), resi in forma palese.

## **DELIBERA**

1) Di istituire, a decorrere dal 1° Aprile 2018, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Chianni;

- 2) Di approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, come emendato;
- 3) Di dare atto che la misura dell'imposta sarà stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- 4) di confermare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno alla copertura di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente esito:

- sei voti favorevoli (Tarrini, Bianco, Degl'Innocenti, Agostini, Montagnani, Fattorini Alessandro) e due voti contrari (Fattorini Massimiliano, Nannetti), resi in forma palese.

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in ragione della necessità di acquisire le risorse per lo svolgimento delle attività connesse all'imposta di soggiorno.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
dott. Marco Ciancaglini/ ArubaPEC S.p.A.